



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-42/18, del del 3 ottobre 2019, ECLI:EU:C:2019:822	Finanzamt Trier contro Cardpoint GmbH	III	rinvio pregiudiziale	DEU	Ultima istanza-Bundesfinanzhof	Yves Bot	-	de facto: criterio del trasferimento, al fine di qualificare un'operazione come "relativa ai pagamenti"	Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Esenzioni – Articolo 13, parte B, lettera d), punto 3 – Operazioni relative ai pagamenti – Servizi forniti da una società a una banca per la gestione di distributori automatici di banconote

Classificazione

- Diritto secondario
- IVA

Questione pregiudiziale

Se siano esenti, ai sensi dell'articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della direttiva 77/388/CEE 1, le attività tecniche e amministrative compiute da un prestatore di servizi per una banca che gestisce un distributore automatico di banconote e i relativi ritiri di contante tramite distributori automatici, laddove simili attività tecniche e amministrative, effettuate da un prestatore di servizi per i pagamenti tramite carta nelle operazioni di vendita di biglietti del cinema, in forza della sentenza Bookit della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 26 maggio 2016, C-607/14 (EU:C:2016:355), non siano esenti ai termini della menzionata disposizione.

Dispositivo

L'articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che non rientra in una operazione relativa ai pagamenti esente dall'imposta sul valore aggiunto, prevista da tale disposizione, la prestazione di servizi fornita a una banca che gestisce distributori automatici di banconote, consistente nel rendere e nel mantenere operativi tali distributori, nel rifornirli, nell'installare in essi hardware e software al fine di leggere i dati delle carte bancarie, nel trasmettere una richiesta di autorizzazione al prelievo di contante alla banca che ha emesso la carta bancaria utilizzata, nell'erogare il contante richiesto e nel registrare le operazioni di prelievo.

Nota redazionale

Nella sentenza in esame, il giudice del rinvio (Bundesfinanzhof, Corte tributaria federale, Germania) chiede se la prestazione di servizi fornita a una banca che gestisce distributori automatici di banconote, consistente nel rendere e nel mantenere operativi tali distributori, nel rifornirli, nell'installare in essi hardware e software al fine di leggere i dati delle carte bancarie, nel trasmettere una richiesta di autorizzazione al prelievo di contante alla banca che ha emesso la carta bancaria utilizzata, nell'erogare il contante richiesto e nel registrare le operazioni di prelievo rientri tra le "operazioni relative ai pagamenti" (esenti da IVA ex articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva – oggi articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE)

La questione nasce nell'ambito di una controversia tra il Finanzamt Trier (Ufficio delle imposte di Treviri, Germania) e la Cardpoint GmbH, in seguito al rifiuto, da parte di tale amministrazione, di accordare alla società tedesca l'esenzione IVA per le prestazioni fornite a una banca relative alla gestione di distributori automatici di banconote.

La Corte preliminarmente rileva che, secondo giurisprudenza costante, per essere qualificati come «operazione relativa ai pagamenti» ai sensi dell'articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva, i servizi in esame devono formare un insieme distinto, valutato in modo globale, che sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un pagamento e, quindi, che operi il trasferimento di fondi e implichi modifiche giuridiche ed economiche. In proposito, occorre distinguere il servizio esente ai sensi della sesta direttiva dalla fornitura di una semplice prestazione materiale o tecnica (v., in tal senso, sentenza Bookit, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Gli aspetti funzionali risultano determinanti e il criterio che consente di distinguere una operazione idonea a operare trasferimenti di fondi e a implicare modifiche giuridiche ed economiche (quindi esente ai sensi della direttiva) da una operazione che non è in tal senso idonea risiede nel sapere se l'operazione di cui trattasi trasferisca, in modo effettivo o potenziale, la proprietà dei fondi in esame, o sia idonea a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un trasferimento di tal genere (v., in tal senso, sentenze Bookit, punto 41, e del 25 luglio 2018, DPAS, C 5/17, EU:C:2018:592, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la Cardpoint non addebitava essa stessa i conti bancari interessati, ma effettuava la consegna fisica degli importi di denaro prelevato ai distributori automatici di banconote di cui garantiva l'operatività. Inoltre, non autorizzava essa stessa le operazioni. Infatti, la Cardpoint non aveva potere decisionale in merito alle operazioni considerate, ma trasmetteva i dati, attraverso una catena di intermediari, alla banca che aveva emesso la carta bancaria utilizzata ed eseguiva le istruzioni provenienti da tale banca, procedendo all'erogazione del contante richiesto. Essa creava poi una registrazione del prelievo di contante in esame, che trasmetteva come istruzione contabile alla propria cliente, la banca che gestiva il distributore automatico di banconote interessato.

È pur vero che i servizi forniti dalla Cardpoint non si limitavano a uno scambio di dati tra la banca emittente e la banca che gestiva il distributore automatico di banconote interessato, ma riguardavano anche la distribuzione fisica delle banconote. Tuttavia, l'erogazione di banconote in occasione di un prelievo presso un distributore automatico di banconote non costituiva un trasferimento di proprietà dalla Cardpoint all'utilizzatore di tale distributore, poichè era la banca che aveva emesso la carta bancaria ad autorizzare il prelievo, ad addebitare l'importo corrispondente sul conto bancario dell'utente di detto distributore e a trasferire la proprietà del denaro direttamente a tale utilizzatore. Solo la banca che gestiva il distributore automatico di banconote in esame introduceva le registrazioni nel sistema della Banca federale tedesca.

Per quanto riguarda l'elenco di dati giornaliero, non modificabile e contenente tutte le operazioni del giorno, generato dalla Cardpoint e trasmesso alla Banca federale tedesca, esso era inteso a informare quest'ultima in merito alle operazioni autorizzate eseguite e, quindi, non si può ritenere che abbia l'effetto di svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un pagamento.

Ne consegue che i servizi forniti dalla Cardpoint GmbH non appaiono idonei a operare un trasferimento di fondi né a implicare le modifiche giuridiche ed economiche che caratterizzano una «operazione relativa ai pagamenti» ai sensi dell'articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva.

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN